

Parma, 27 giugno 2016

Prot. 1839 2016.U.2

**OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “U. CORAZZA” – 1° STRALCIO - CIG 671119909E, CUP D97B16000030005 –CHIARIMENTO N° 6.**

**In relazione al quesito posto in relazione agli interventi di cui in oggetto, ovvero: se “per i raggruppamenti temporanei di imprese occorre produrre atto costitutivo dell’A.T.I.”:**

Si comunica che, come esplicitato all’interno del bando al punto III.1.3, “sono ammesse a presentare domanda gli operatori di cui all’art. 45 del dlgs 50/2016”, ovvero, in maniera specifica, ex art. 45, comma 2, lettera d), “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”, tutto ciò premesso, si esplicita che:

**per le A.T.I. non costituite occorre produrre:**

- ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:

- 1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
- 2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento;
- 3) (per ciascuna impresa) tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della cauzione e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente, successivamente, in sede di presentazione dell’offerta);

**per le A.T.I. già costituite occorre produrre:**

- a) La documentazione richiesta per l’impresa singola;
- b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti dei lavori svolte da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.:

  - 1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
  - 2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
  - 3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto.

Cordiali saluti

Il RUP

Geom. Marco Ferrari

